

## **Circ. 28-11-1997 n. 380280 (1)**

**L. 25 agosto 1991, n. 287. Turno di chiusura dei pubblici esercizi.**

**Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, Div. II.**

Si fa riferimento alla richiesta avanzata con la nota a margine con la quale si chiede di conoscere il parere di questo Ministero in merito alla obbligatorietà o meno del turno di chiusura settimanale dei pubblici esercizi.

A tale riguardo si fa presente quanto segue.

La legge n. 425 del 1971 disponeva l'obbligatorietà del turno di chiusura. In seguito all'entrata in vigore della legge n. 287 del 1991, secondo il parere di questo Ministero, la citata normativa è da ritenersi abrogata.

Infatti, così come è formulato, l'art. 8 della citata legge n. 287 del 1991 disciplina l'intera materia dei limiti temporali di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo che: «Il sindaco (...) determina l'orario minimo e massimo di attività che può essere differenziato nell'ambito dello stesso Comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

(...)

Il sindaco (...) predispone (...) programmi di apertura per turno degli esercizi (...)».

Risulta così superata la legge n. 425 del 1971, dal momento che il turno di chiusura obbligatoria dell'esercizio per un giorno alla settimana, da essa previsto, è contraddetto e annullato dal fatto che il sindaco può stabilire "programmi di apertura" in relazione ai quali «gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico».

Il superamento di tale legge significa che l'operatore ha, oggi, la facoltà e non l'obbligo di chiudere l'esercizio un giorno alla settimana.

Per completezza si precisa che l'Ufficio legislativo di questo Ministero, interrogato al proposito, ha espresso parere concorde all'interpretazione della scrivente.

Il Direttore della Divisione  
Dott. Franco Rosati

**NOTE:**

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, Div. II.